

Legge regionale 21 ottobre 2010 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010.

Art. 94

(Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 12/2009)

1. All'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), sono apportate le seguenti modifiche:

- a)** al comma 23 le parole <<, finalizzato al>> sono sostituite dalle seguenti: <<e il>>;
- b)** al comma 24 dopo le parole <<del cantiere>> sono aggiunte le seguenti: <<e per i lavori di completamento entro novanta giorni dall'acquisto previa approvazione del relativo progetto>>;
- c)** al comma 25 dopo le parole <<nel medesimo.>> sono aggiunte le seguenti: <<Per i lavori di completamento l'anticipazione è concessa ed erogata sulla base del quadro economico del progetto.>>.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 11, comma 23, della legge regionale 12/2009, come modificato dal comma 1, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 8.4.2.1144 e al capitolo 3224 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.